

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO

IV<sup>o</sup> SEZIONE

## COMUNICATO UFFICIALE N. 074/CFA (2018/2019)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 7 febbraio 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

### I COLLEGIO

Prof. Mauro Sferrazza – Presidente; Dott. Raimondo Cerami, Avv. Franco Matera – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD CITTA' DI ACIREALE 1946 AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PROPOSTO EX ART. 30, COMMA 18 LETT. A C.G.S. RELATIVO ALLA SVINCOLO EX ART. 108 NOIF DEL CALCIATORE MANES ALESSANDRO** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti - Com. Uff. n. 10/TFN – ST del 6.12.2018)

La C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Città di Acireale 1946 di Acireale (CT) e annulla la decisione di primo grado, rimette gli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti per l'esame di merito. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD REAL DEM CALCIO A 5 AVVERSO LA DECLARATORIA DI SVINCOLO EX ART. 111 NOIF DEL CALCIATORE BARTILOTTI FRANCESCO** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti - Com. Uff. n. 10/TFN – ST del 6.12.2018)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Real Dem Calcio a 5 di Montesilvano (PE). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### II COLLEGIO

Prof. Mauro Sferrazza – Presidente; Avv. Francesca Mite, Dott. Antonino Tumbiolo – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**3. RICORSO DEL SIG. MERONI GIANCARLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 37, COMMA 1 E 41, COMMA 3 REGOLAMENTO SETTORE TECNICO SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1355/902 PFI 17-18 MS/GB DEL 1.8.2018** (Delibera della Commissione Disciplinare c/o Settore Tecnico - Com. Uff. n. 98 del 7.12.2018)

La C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal sig. Meroni Giancarlo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **III COLLEGIO**

Prof. Mauro Sferrazza – Presidente; Avv. Patrizio Leozappa – Vice Presidente; Dott. Antonino Tumbiolo – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**4. RICORSO DEL SIG. ANDREOTTI FABIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DAL REGISTRO PER MESI 6 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4.2 REGOLAMENTO PROCURATORI SPORTIVI** (Delibera della Commissione Procuratori Sportivi - Com. Uff. n. 009/PS del 6.12.2018)

**5. RICORSO DEL SIG. OTTAIANO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DAL REGISTRO PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4.2 REGOLAMENTO PROCURATORI SPORTIVI** (Delibera della Commissione Procuratori Sportivi - Com. Uff. n. 009/PS del 6.12.2018)

**6. RICORSO DELLA SOCIETA' DOA MANAGEMENT SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DAL REGISTRO PER MESI 6 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4.2 REGOLAMENTO PROCURATORI SPORTIVI** (Delibera della Commissione Procuratori Sportivi - Com. Uff. n. 009/PS del 6.12.2018)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 4, 5 e 6 come sopra proposti dai sigg.ri Andreotti Fabio, Ottaiano Antonio e dalla società Doa Management Srl, dichiara estinto il procedimento ai sensi dell'art. 34 bis C.G.S.. Dispone restituirsi le tasse reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mauro Sferrazza

**Pubblicato in Roma il 7 febbraio 2019**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina